



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Servizio Conti Giudiziali

0016156-09/11/2018-SG\_LOM-T56-P

*Al Comune di*  
**Provincia Di Como**  
**Via Borgovico, 148 00000 - Como (Co)**  
**economato@pec.provincia.como.it**

*Oggetto: invio decreto n. N. 890 / 2018*

*Ai sensi dell'art. 150, c. 3, del D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 si trasmette in copia il decreto indicato in oggetto.*

*Il Funzionario*  
*Dott. Salvatore Carvelli*  
*(documento firmato digitalmente)*



CORTE DEI CONTI



Decreto n. 890 - 2018

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la relazione n. 694 - 2018, concernente:

Conto Giudiziale n.ro 33938 - CONTO DEL TESORIERE  
Reso dall'Istituto di Credito INTESA SANPAOLO S.P.A.  
del PROVINCIA - PROVINCIA DI COMO  
per la Provincia di COMO  
per il Periodo 01/01/2010 31/12/2010  
depositato il 20/06/2011

Conto Giudiziale n.ro 33939 - CONTO DELL'ECONOMO  
Reso dall'Agente Contabile RAMPONI ROSELLA  
del PROVINCIA - PROVINCIA DI COMO  
per la Provincia di COMO  
per il Periodo 01/01/2010 31/12/2010  
depositato il 20/06/2011

Rilevato che, nella succitata relazione, il Magistrato Relatore ha proposto l'estinzione del giudizio, ritenendo la sussistenza delle condizioni - in presenza delle quali il conto si estingue "ipso iure" - per l'applicazione dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale così recita: "*Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione*";

Visto il parere del Procuratore Regionale che ha concluso per l'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 1 dell'allegato n. 3 al d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174 ("Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124") rubricato "Ulteriorità della disciplina previgente";

Viste le sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale 17 gennaio 1996, n° 22/QM e 15 settembre 2016, n° 19/QM;

Considerato che, per tutto quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio dei conti *de quibus*, fatte salve le eventuali responsabilità degli agenti contabili che risultassero accertate in altra sede;

### DICHIARA

estinto il giudizio sui conti in premessa, fatte salve le eventuali responsabilità dei contabili che risultassero accertate in altra sede.

Ordina la restituzione degli atti all'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della segreteria della sezione all'amministrazione ed al pubblico ministero.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Milano, 24 OTT 2016

Il Presidente

Silvano Di Salvo





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Segreteria Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di fogli n. 2

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22 "copie informatiche di documenti analogici", che la presente copia digitale, è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia.

Milano, li 15/11/2018

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

*Documento Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE CARVELLI**  
O = Corte Dei Conti 80218670588  
Data e ora della firma: 20/11/2018 13:31:17